



5. sottrazione internazionale di persone di età minore

Dall'analisi dei **dati nazionali pubblicati dal Ministero della Giustizia** in data 15 marzo 2016⁹¹ emerge che, mentre le istanze di rimpatrio pervenute all'Autorità Centrale Italiana per i casi di sottrazione passivi (dall'estero verso l'Italia) dal 2008 al 2015 hanno avuto un andamento oscillante, appaiono invece tendenzialmente in crescita i casi attivi di sottrazione internazionale (dall'Italia verso l'estero), tanto che nel periodo tra il 2013 e il 2015 il numero di casi attivi è progressivamente aumentato da 138 a 156⁹², laddove nel periodo 2009-2012 il numero di istanze volte a ottenere il ritorno della persona di età minore (o delle persone di età minore) era compreso tra le 110 e le 119 unità.

Con ogni probabilità tale aumento è riconducibile non solo al diffondersi di convivenze e matrimoni misti – questi ultimi sono in realtà tendenzialmente in calo dal 2008 a oggi⁹³ – ma anche alla crisi economica, che costringe molti stranieri residenti in Italia a far ritorno nel Paese d'origine alla ricerca di un'attività lavorativa stabile.

Ben venga dunque l'introduzione del **reato di sottrazione e trattenimento del minore all'estero**, punito dall'art. 574-bis c.p.p., aggiunto dalla lettera "b" del comma 29 dell'art. 3 Legge n. 94 del 15 luglio 2009 (c.d. Pacchetto Sicurezza). Si ravvisa tuttavia **un'esigenza di riforma di tale**

istituto attraverso l'introduzione di ipotesi di riduzione della pena o di non punibilità, in caso di effettiva restituzione del minore da parte del sottrattore entro breve tempo, allo scopo di scoraggiare le prassi che vedono alcuni Stati rifugio negare il rimpatrio del minore a cagione dell'impossibilità di fatto del sottrattore, genitore affidatario della prole, di far rientro in Italia unitamente al figlio nel timore di essere sottoposto a processo e a misure restrittive della libertà. Si segnala inoltre l'opportunità di rendere facoltativa la pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale e di introdurre la possibilità per tale ipotesi criminosa di ricorrere alle intercettazioni telefoniche e ambientali, alle misure restrittive della libertà personale e alla misura preventiva della custodia cautelare, eventualmente tramite l'aumento del massimo edittale di pena, oggi previsto in quattro anni. In alternativa, si auspica l'approvazione del DDL S. 1867, XVII Legislatura⁹⁴, che prevede l'abrogazione degli artt. 574 e 574-bis c.p. e l'introduzione dell'art. 605-bis c.p. in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone di età minore o incapaci, con l'irrogazione di una pena maggiore rispetto all'attuale.

Permane l'esigenza che **l'Autorità Centrale presso il Ministero della Giustizia** istituisca un Punto per la mediazione familiare internazionale che garantisca l'accesso a una lista di mediatori specializzati, come suggerito sia

⁹¹ Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, Analisi statistica delle attività dell'Autorità Centrale Italiana ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori – anno 2015, 15 marzo 2016. Si precisa che tali dati hanno come oggetto soltanto le sottrazioni internazionali da e verso Paesi che hanno ratificato la Convenzione de L'Aja del 1980 e che hanno visto il coinvolgimento delle Autorità Centrali.

⁹² Analizzando i dati forniti dal Ministero degli Affari Esteri attraverso l'Annuario Statistico (http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/pubblicazioni/annuario_statistico/riepilogo_annuario.html), si constata un aumento costante dei nuovi casi, di anno in anno, da 58 nel 2011 a 84 nel 2015.

⁹³ Secondo i dati ISTAT, pubblicati il 14 novembre 2016 (in www.istat.it), i matrimoni con almeno un contraente straniero sono diminuiti di circa 11.000 unità dal 2008 a oggi. Tale decrescita si innesta sulla tendenza generale alla diminuzione di matrimoni, scesi di oltre 40.000 unità dal 2008 al 2014, con una lieve ripresa nel 2015 rispetto all'anno precedente.

⁹⁴ Il DDL S. 1867, presentato al Senato della Repubblica in data 8 aprile 2015, risulta assegnato in sede referente alla 2a Commissione Permanente (Giustizia) del Senato dal 4 giugno 2015; ad oggi, non ne è ancora iniziato l'esame in Commissione. Il testo prevede l'abrogazione degli artt. 574 e 574-bis c.p. e l'introduzione, nel sistema delle disposizioni del codice penale, di un nuovo art. 605-bis dedicato alla fattispecie della "sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci".



dalla “Guida alle buone prassi nell’ambito della Convenzione de L’Aja del 25 ottobre 1980”, sia dal portale EU-Justice. Ciò consentirebbe all’Autorità Centrale Italiana di dare piena attuazione all’obbligo di agevolare la composizione amichevole delle controversie, così come previsto dall’art. 7, lett. c, della Convenzione de L’Aja del 1980. In assenza della possibilità di accedere a percorsi di formazione specializzata per mediatori internazionali è lecito domandarsi se l’Autorità Giudiziaria italiana, chiamata a decidere su casi passivi di sottrazione, possa comunque suggerire il ricorso a percorsi di mediazione familiare.

Al fine di ottenere decisioni più corrette ed efficaci è parimenti necessario promuovere e garantire l’attività di costante **formazione e aggiornamento dei magistrati e dei procuratori della Repubblica** coinvolti nelle vicende sottrattive. Proprio per questo motivo non ci si può astenere dall’esprimere preoccupazione per la presentazione e la discussione del DDL 2284 “Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile”, il quale prevede l’istituzione – presso i Tribunali Ordinari e presso le Corti d’Appello e sezioni distaccate di Corti di Appello – di sezioni distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minorenni, cui attribuire tra l’altro tutti i procedimenti di attuale competenza del Tribunale per i minorenni in materia civile, ivi compresi i procedimenti di cui all’art. 7 Legge 15 gennaio 1994 n. 6, con il rischio che tali procedimenti vengano istruiti da magistrati togati e procuratori della Repubblica non sufficientemente specializzati.

Nel 2009 è stata istituita una **Task force interministeriale** in materia di sottrazione internazionale delle persone di età minore, che si occupa dell’attività di

coordinamento operativo soprattutto nei casi di maggiore complessità. Si chiede che le competenze di tale autorità siano rafforzate e che essa assuma la qualità e i poteri di un vero e proprio organo istituzionale, con l’obbligo di relazionare annualmente il Parlamento⁹⁵.

Pertanto il **Gruppo CRC raccomanda:**

- 1. Al Parlamento** di sostenere ogni iniziativa utile a riformare il reato di sottrazione internazionale delle persone di età minore, attualmente contemplato all’art. 574-bis c.p.p., introducendo ipotesi di riduzione della pena o di non punibilità in caso di effettiva restituzione del minore da parte del sottrattore entro breve tempo e rendendo facoltativa la pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale, prevedendo altresì la possibilità per tale ipotesi criminosa di ricorrere alle intercettazioni telefoniche e ambientali, alle misure restrittive della libertà personale e alla misura preventiva della custodia cautelare;
- 2. Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale** di rafforzare la Task force interministeriale in materia di sottrazione internazionale delle persone di età minore, consentendole di acquisire la qualità e i poteri di un vero e proprio organo istituzionale;
- 3. Al Ministero degli Interni** di intensificare i controlli alle frontiere, affinché non vengano sottratte persone di età minore nonostante i divieti giudiziari d’espatrio e le revoche del consenso trasmessi tramite le Questure e i Consolati.

⁹⁵ Si veda sul punto la mozione n. 1-00552 presentata da F. Panizza al Senato e approvata nella seduta del 12 aprile 2016.